

Rifiuti. Disegnate le linee guida da seguire per la futura revisione delle procedure

Cantieri e manutenzioni alla prova del nuovo Sistri

Il Dm 78 specifica i soggetti obbligati. Errori «gestionali» ora non sanzionati

PAGINA A CURA DI
Paola Ficco

Il nuovo Sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) delinea alcuni cambiamenti anche per cantieri e attività di manutenzione. Se infatti, dal punto di vista dei rifiuti pericolosi, il regolamento introdotto dal Dm 78 del 30 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 120 del 14 maggio) conferma sostanzialmente tutte le regole applicate fino a oggi, tratteggia allo stesso tempo importanti aperture verso la semplificazione e lo snellimento procedurale, prevedendo l'emanazione di ulteriori decreti e avviando anche un restyling del perimetro entro cui dovrà essere concepita l'infrastruttura telematica.

A partire dalla sua entrata in vigore, lo scorso 8 giugno, il nuovo Testo unico Sistri ha quindi abrogato il precedente Dm 52/2011. Nello stesso giorno sono state pubblicate sul portale informativo (www.sistri.it) le versioni aggiornate del «Manuale operativo Sistri» e delle «Procedure di iscrizione e gestione del fascicolo azienda».

Iscrizioni e cantieri

Per quel che riguarda i soggetti obbligati all'iscrizione, l'articolo 4 del Dm 78/2016 fa esplicito richiamo a coloro che sono tenuti ad aderire al Sistri così come indicati dal Dlgs 152/2006

(articolo 188-ter) e dal Dm 24 aprile 2014.

La norma fornisce tuttavia un'ulteriore precisazione, chiarendo che i produttori iniziali - in quanto tali, tenuti ad aderire al Sistri - sono obbligati a osservare il sistema anche in qualità di trasportatori iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 2-bis o 5: vale a dire i soggetti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti.

Circa i cantieri obbligati al Sistri (quelli con più di dieci dipendenti e che producono rifiuti pericolosi), l'articolo 10, comma 6, del decreto conferma che, se l'attività lavorativa non si protrae oltre i sei mesi e non si dispone di tecnologie adeguate per l'accesso al Sistri, le schede del sistema sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. Inoltre, nel caso di un "cantiere complesso", che comporta cioè l'intervento di più soggetti, l'attività è calcolata per ciascuno di essi in relazione al contratto del quale è titolare.

Attività di manutenzione

L'articolo 13 del Dm 78/2016 conferma inoltre che in caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la "scheda Sistri - area registro cronologico" è compilata «dal delegato della sede legale dell'ente o dell'impresa, o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività».

In ordine alla manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal loro gestore oppure tramite terzi, è prevista dall'articolo 230, comma 1, del Codice ambientale (Dlgs

152/2006), il nuovo decreto ribadisce che - se dall'attività derivano rifiuti pericolosi - per i "materiali tolti d'opera" sui quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, lo spostamento dei rifiuti effettuato dal manutentore (dal

luogo di effettiva produzione fino alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa) è accompagnato da una copia cartacea della "scheda Sistri - area movimentazione". Questa scheda dev'essere scaricata dal portale Sistri, accedendo all'area autenticata, e quindi compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

Operatività

Sotto il profilo operativo, per il momento non cambia nulla. I soggetti obbligati all'iscrizione al Sistri e al pagamento dei relativi contributi (compresi i cantieri che rientrano nei parametri dei produttori di rifiuti pericolosi e con forza lavoro superiore a dieci dipendenti) continuano infatti a operare esattamente come prima, almeno fino a quando sarà ridefinita l'infrastruttura telematica secondo le linee guida indicate dall'articolo 23 del Dm 78.

Si continua dunque ancora a usare registri e formulari cartacei, affiancandoli alla strumentazione Sistri (chiavette usb, black box, schede, chiavi di accesso e collegamenti online).

Mentre gli errori non sono per adesso perseguibili, perché l'articolo 11, comma 3-bis, del Dl 101/2013 (convertito dalla legge 125/2013 e prorogato dal Dl 210/2015) dispone la moratoria delle sanzioni "gestionali" fino al 31 dicembre 2016. Ed è tale rinvio a indurre impropriamente a parlare della cosiddetta "proroga Sistri".



Invio asincrono, la svolta attesa

La trasmissione "asincrona" dei dati rappresenta un sistema che, nel rispetto dei limiti temporali disposti dalle norme per le varie annotazioni, consente all'operatore di memorizzare nel corso della giornata i dati in locale (anche relativi a più operazioni), controllarli e - se necessario - verificarli, per poterli poi inviare in un'unica soluzione, anche per ovviare a difficoltà di connessione. Ad oggi, il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) impone invece che gli operatori debbano collegarsi al server e inviare i dati in connessione diretta. Di conseguenza, questi soggetti devono connettersi al server più volte al giorno e ripetere le procedure di accesso per poter inserire i dati. Tra le semplificazioni da adottare, dunque, quella della trasmissione asincrona è di certo la più richiesta da parte delle imprese che sono obbligate ad aderire al sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le modifiche in arrivo

IL QUADRO DELLE PROCEDURE



Il Dm 78 del 30 marzo 2016, che introduce il nuovo Testo unico Sistri, si pone in una logica di continuità rispetto alla precedente disciplina (Dm 52/2011), confermando la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e i relativi adempimenti.

Il regolamento, tuttavia, contempla in prospettiva qualche innovazione e rinvia a ulteriori decreti il compito di individuare le procedure operative che le imprese dovranno seguire al fine di:

- aderire al Sistri e dotarsi dei necessari dispositivi elettronici;
 - comunicare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - gestire le procedure di emergenza e definire le procedure e le tempistiche specifiche per la microraccolta e la gestione dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - definire le procedure applicabili nel caso in cui i gestori si interfacciano con produttori non obbligati al Sistri;
 - individuare le procedure per le comunicazioni al sistema.
- Fino all'adozione di tali decreti, si continuano ad applicare le disposizioni vigenti e le procedure indicate nei manuali e nelle guide operative disponibili sul portale Sistri (www.sistri.it), previa approvazione del ministero dell'Ambiente

LE LINEE GUIDA PER L'INNOVAZIONE



Il Dm 78/2016 prevede una serie di linee guida per la ridefinizione del perimetro all'interno del quale dovrà essere concepita la futura infrastruttura telematica.

Le procedure del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti dovranno infatti assicurare:

- la razionalizzazione e la semplificazione, attraverso l'abbandono da parte delle imprese di trasporto delle black-box e delle chiavette usb;
- la tenuta in formato elettronico dei registri e dei formulari, con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei dati;
- la generazione automatica del Mud (modello unico di dichiarazione ambientale);
- la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese, attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione;
- l'interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e dalle loro società di servizi, e la realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di "gestionali";
- la sostenibilità dei costi;
- la garanzia di adeguati strumenti di assistenza e formazione disponibili per le imprese